



SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento della Fornitura di:

- **Lotto 1: “Spettrofotometro micro-Raman accoppiato a modulo AFM/TERS e servizi accessori” – CIG 72738288BF**
- **Lotto 2: “Reactive Ion Etcher (RIE) – Parallel Plate e servizi accessori” – CIG 7273833CDE**

L'anno _____ il giorno__ del mese di _____

TRA

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche “Amministrazione Contraente”, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentato _____, in qualità di _____, delegato ai fini della sottoscrizione del presente Atto con _____, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24 – 10129 Torino

E

Il _____, nato a _____ residente _____, nella sua qualità e in veste di Legale Rappresentante della società _____ con sede legale a _____, numero_____ (di seguito denominato anche “Affidatario”) e congiuntamente denominate le “Parti”

Premesso che:

- In assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative ai servizi oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito “Amministrazione”), in attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 1785/2017 del 10 novembre 2017, ha indetto una procedura aperta suddivisa in due lotti autonomi, senza preclusione alla partecipazione e aggiudicazione di entrambi i lotti da parte del medesimo operatore economico, per l’individuazione di un operatore economico con cui concludere, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di:
 - **Lotto 1:** “Spettrofotometro micro-Raman accoppiato a modulo AFM/TERS e servizi accessori”;
 - **Lotto 2:** “Reactive Ion Etcher (RIE) – Parallel Plate e servizi accessori”;
- Gli atti di gara (bando, disciplinare, schema di contratto, specifiche tecniche e relativi allegati) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di valutazione delle offerte;
- Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, Legge 488/1999;
- In data _____ il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e pubblicato il _____ nella Banca dati dell’Unione europea relativa agli appalti pubblici;
- A seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è risultata aggiudicataria la società _____ che ha conseguito il punteggio di _____

- Con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto a favore della società _____
- La società aggiudicataria ha presentato, a mezzo di polizza fideiussoria n° _____ rilasciata dalla _____, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo di € _____;
- Inoltre, la società _____ ha stipulato la polizza assicurativa n° _____, acquisita agli atti del fascicolo;
- È stata inoltre acquisita agli atti la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
- In vista della stipula del presente contratto sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- L'Affidatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dalle specifiche tecniche e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Contratto di appalto”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la società _____;

“Affidatario”: l'operatore economico cui è affidato il presente contratto;

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione”), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

“Specifiche tecniche”: il documento costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico Affidatario dovrà garantire;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico Affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati le Specifiche Tecniche (All. A) e l'Offerta Tecnica ed Economica (All. B) dell'Affidatario.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nelle specifiche tecniche. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto dell'affidamento

Costituiscono oggetto del presente contratto la fornitura dei beni e dei servizi meglio specificati nell'Offerta dell'Affidatario, allegata al presente atto sotto la lettera B. L'Affidatario è tenuto a eseguire la fornitura nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nell'offerta presentata.

Articolo 5

Durata e importo contrattuale

L'Affidatario si impegna ad effettuare la consegna dell'impianto _____ entro il _____ o prima del suddetto termine, qualora richiesto dalla Amministrazione contraente.

La consegna deve avvenire presso la Sede del Politecnico di Torino sita in C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino, nei locali che saranno meglio identificati al momento della consegna dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'importo contrattuale è pari a euro _____ IVA esclusa e comprende le seguenti voci:

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0.

Articolo 6

Condizioni di esecuzione e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'Affidatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella disciplina di gara.

L'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dal Politecnico di Torino.

L'Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Politecnico di Torino di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

Le prestazioni di fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta dell'Affidatario.

Articolo 7

Oneri ed obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi previsti dalla disciplina di gara, cui si rinvia.

In particolare, l'Affidatario è tenuto:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e esplicitati nel successivo articolo 19;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza, come specificato all'articolo 20 del presente atto.

L'Affidatario, nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 8

Subappalto

In relazione all'affidamento di cui al presente contratto, il Politecnico di Torino non ammette la possibilità che l'Affidatario proceda al subappalto.

Articolo 9

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito una cauzione definitiva in favore del Politecnico, mediante polizza n. _____, conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.

Articolo 10

Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

A tal fine, è stata acquisita agli atti della procedura la polizza n. _____ presentata dall'Affidatario.

Articolo 11

Verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione

Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, se nominato, ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque non oltre i termini previsti dall'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario.

Il controllo dell'esecuzione del contratto, si concluderà entro 15 giorni dall'installazione dello strumento e sarà finalizzata a verificare:

- la piena rispondenza delle apparecchiature consegnate rispetto a quelle proposte dall'Affidatario in fase di offerta;
- la piena funzionalità delle apparecchiature, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della ditta.

Le operazioni di controllo saranno effettuate in contraddittorio con gli incaricati dell'Affidatario, cui verrà comunicata la data fissata per il collaudo con anticipo di almeno 7 gg. In caso di assenza dell'incaricato dell'Affidatario, il Direttore dell'Esecuzione fisserà una nuova data per il collaudo, che sarà svolto entro 3 giorni dalla prima data, anche in assenza dell'incaricato dell'Affidatario. Il Responsabile unico del procedimento provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione.

Eventuali spese relative alla verifica dell'esecuzione sono in ogni caso a carico dell'aggiudicatario.

Fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione, nel caso in cui le apparecchiature, ovvero parti di esse, non fossero rispondenti alle specifiche tecniche offerte in sede di gara o non superino le prove funzionali e diagnostiche, verranno concessi 20 gg. alla ditta aggiudicataria per effettuare le modifiche/correzioni necessarie a rendere lo strumento rispondente alle specifiche richieste.

Qualora le apparecchiature, entro i sopracitati 20 gg. non superino, in tutto o in parte, la nuova verifica, la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di:

- richiedere all'Affidatario un'ulteriore sostituzione delle apparecchiature, con spese e qualsiasi onere correlato alla sostituzione a carico dell'Affidatario e ripetere un'ulteriore verifica;
- risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura che non ha superato le verifiche di esecuzione, e porre a disposizione della ditta le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di risoluzione. In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà affidare la fornitura al concorrente secondo classificato nella procedura e addebitare l'incremento di spesa all'Affidatario inadempiente.

Qualora, invece, le operazioni di verifica pongano in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati, a giudizio del Direttore dell'esecuzione, l'Affidatario assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 15 giorni dalla data del certificato di esecuzione;
- richiedere una nuova verifica, non appena eliminati i guasti e gli inconvenienti.

Articolo 12

Inadempienze e penalità

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario, il Responsabile unico del procedimento assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante può risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle stesse. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale:

- per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dell' 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- nel caso in cui le apparecchiature, ovvero parti di esse, non fossero rispondenti alle specifiche minime e/o premiali offerte in sede di gara o non superino le prove funzionali e diagnostiche, sarà applicata una penale sul ritardo delle eventuali modifiche/correzioni necessarie a rendere lo strumento rispondente alle specifiche richieste: 0,5% dell'importo contrattuale ogni giorno in più rispetto a 20 concessi per l'adeguamento.

Per l'applicazione delle penali si procederà, anche a mezzo fax, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure,

se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

Articolo 13

Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 14

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 15

Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione della prestazione contrattuale;
- b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, secondo le norme vigenti nel Paese in cui ha sede l'Affidatario;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, violazione delle prescrizioni minime previste nell'offerta presentata dall'Affidatario;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro, secondo le norme vigenti nel Paese in cui ha sede l'Affidatario;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;

- g) ingiustificata interruzione o sospensione della fornitura e dei relativi servizi accessori per decisione unilaterale dell’Affidatario;
- h) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- i) qualora l’Affidatario risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j) qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- k) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 136/2010 e dall’art. 7, c.1, lett. a del D L. 187/2010 le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- m) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell’Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Affidatario, sarà riconosciuto a quest’ultimo unicamente l’ammontare relativo alla parte delle prestazioni eseguite in modo completo ed accettate dall’Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 16

Disdetta del contratto da parte dell’Affidatario

Qualora l’Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di addebitare le maggiori spese a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all’Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.

Articolo 17

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 116, c.13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 18

Prezzi e modalità di fatturazione

I prezzi sono quelli risultanti dall’offerta. Nei prezzi espressi dall’Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire la fornitura in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente atto.

Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all’Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine fissato nella richiesta - le difformità riscontrate, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Affidatario e la risoluzione del contratto.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 113bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura.

In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, gli operatori economici italiani dovranno procedere alla fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

La predetta modalità non si trova applicazione nei confronti degli operatori economici stranieri.

Il Codice Identificativo Univoco dell’Ufficio attribuito al Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT) del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: 8CRF90.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente

paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 20

Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Articolo 22

Referente dell'Affidatario

Il Referente responsabile della fornitura, cui è affidato il coordinamento delle attività oggetto del presente contratto e a cui competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l'esecuzione dello stesso contratto, è il Sig. _____ ed in sua assenza il Sig. _____.

Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all'attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di

legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Affidatario.

Articolo 23

Foro competente

Eventuali controversie relative al presente contratto d’appalto sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 24

Spese contrattuali, imposte, tasse

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico dell’Affidatario.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine.

L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n.5 del 2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata dal 1 gennaio 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 1.

Articolo 25

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante

atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 26

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Per l'Affidatario
